



# **CITTA' DI MESAGNE**

(Provincia di Brindisi)

## **AREA SERVIZI AL TERRITORIO**

Ufficio Ecologia - Ambiente - Verde Pubblico - Randagismo

### **COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 14 del 12/12/2019**

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per l'eliminazione fattori di rischio per prevenzione di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Taranto-Brindisi sul territorio del Comune di Mesagne.

#### **IL SINDACO**

Vista la nota della R.F.I. S.p.A. - Rete Ferroviaria Italiana — Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane — Direzione Territoriale Produzione Bari — Unità Territoriale Bari, Piazza A. Moro - Strada interna FS, 57 - 70122 Bari, prot. RFI.- DPR- DTP\_ BA\UB\PEC\P\2019\00 02085, registrata al protocollo del Comune di Mesagne al n. 37197 del 04/12/2019, avente ad oggetto “eliminazione fattori di rischio per prevenzione di caduta alberi e/o rami a seguito di precipitazioni nevose in aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea: Taranto – Brindisi - applicazione DPR 753/80”;

Preso atto che con la citata nota si richiede l'emissione di ordinanza sindacale contingibile e urgente, specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

Visto l'art. 52 del D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1.50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere

calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art.36”.

Visto l'art. 55 del D.P.R. n.753 dell'11/07/1980 che recita: “I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad un distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”.

Dato atto che nel territorio del Comune di Mesagne, ricade la rete ferroviaria di R.F.I. Reti Ferroviarie Italiane;

Considerati i rischi, a seguito di eventi atmosferici di particolare intensità di allerta meteo e quindi di possibile caduta di alberi soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere le sedi ferroviarie, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stesso;

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alle sedi ferroviarie, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Dedotta l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi dell'art.150 del Codice di Procedura Civile;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare un potenziale pericolo e tutela dello pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visto Il D.P.R. 753/80;

Vista la L. 11.689/81 e successive modificazioni;

Visto il vigente Codice di Procedura Civile;

### **ORDINA**

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sedi ferroviarie, R.F.I. e ricadenti nel territorio del Comune di Mesagne, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e/o rami, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80;

Di stabilire, durante tutto il periodo degli eventi meteorologici, la grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni confinanti con sede fino a 20 metri dai confine ferroviario;

Di stabilire che entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, i proprietari dei terreni limitrofi alla sedi ferroviarie, R.F.I., ricadenti nel territorio del Comune di Mesagne, dovranno verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e/o rami, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

## **RENDO NOTO**

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80 e s.m.i., salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale. Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanze,

### **AVVERTE**

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Brindisi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;

### **DISPONE**

che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune
- divulgata mediante gli organi di stampa e informazione;
- divulgata mediante affissione di manifesti nel centro abitato in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati,
- che venga notificata a:
  - Comando Polizia Municipale;
  - Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP.;
  - Ufficio Comunale Servizi Finanziari – Economato;
  - Prefettura di Brindisi;
  - Comando Provinciale Corpo Forestale – Carabinieri;
  - Comando Vigili del Fuoco;
  - Caserma Carabinieri Stazione Mesagne;
  - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane — Piazza A, Moro- Strada interna FS, 57 – 70122 - BARI-.

Mesagne, **12/12/2019**

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3980 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

*Mesagne, li 13/12/2019*

**Addetto Segreteria**

**F.to Addetto Segreteria**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.